

Supplemento - Giovedì 31 dicembre 2015



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 30 dicembre 2015 - n. 43

Legge di stabilità 2016 - 2018 2

Legge regionale 30 dicembre 2015 - n. 44

Bilancio di previsione 2016 - 2018 10

Legge regionale 30 dicembre 2015 - n. 45

Istituzione del comune di Corteolona e Genzone, mediante la fusione dei comuni di Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia 295

Legge regionale 30 dicembre 2015 - n. 45
Istituzione del comune di Corteolona e Genzone, mediante la fusione dei comuni di Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. I comuni di Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia, sono fusi in unico Comune.

2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato «Corteolona e Genzone».

3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Corteolona e Genzone alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
(Partecipazione)

1. Nello statuto del nuovo comune deve essere previsto che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 3
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)

1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Pavia, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 4
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Pavia in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto, quantificabili in 15.000,00 euro si provvede nell'ambito dello stanziamento della missione 01 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo» - programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

2. Alle spese di cui all'articolo 4, quantificabili in 1.000 euro, si provvede mediante impiego delle somme stanziato alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali» - programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 dicembre 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/978 del 29 dicembre 2015)